



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA n.2 – anno 2022

Aggiornamento listino di caffetteria

Il Congresso di Stato

visto l'estratto verbale della Commissione Prezzi riunitasi in data 18 gennaio 2022;
 vista la nota dell'Ufficio Attività Economiche in data 3 febbraio 2022, prot.n.11909;
 visto l'articolo 22, comma 2, lettera e) dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 come modificato dall'articolo 5 del Decreto Delegato 1 marzo 2018 n. 22;
 visto l'articolo 71 della Legge 24 dicembre 2018 n.173;
 ai sensi della Legge 31 ottobre 1994 n.89 e successive modifiche;
 vista la propria delibera n.36 del 7 febbraio 2022,

emette la seguente Ordinanza

Art. 1

1. Con decorrenza 10 febbraio 2022 e fino a nuova disposizione, i prezzi massimi di caffetteria sono fissati come segue:

LISTINO PREZZI CAFFETTERIA 2022		
	AL BANCO	AL TAVOLO
CAFFE' ESPRESSO	€ 1,20	€ 1,70
CAFFE' DECAFFEINATO	€ 1,30	€ 1,80
LATTE	€ 1,30	€ 1,80
LATTE MACCHIATO CON CAFFE' ESPRESSO	€ 1,90	€ 2,40
CAPPUCCINO - CAFFELATTE	€ 1,50	€ 2,00
THE NORMALE	€ 1,50	€ 2,00
CAFFE' AMERICANO	€ 1,80	€ 2,20
ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA DA 0,250	€ 0,90	€ 1,40
ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA DA 0,500	€ 1,10	€ 1,60

I suddetti prezzi sono SERVIZIO COMPRESO

Art. 2

1. Gli operatori che nel proprio locale esercitano un intrattenimento musicale strumentale serale e notturno quali, a titolo esemplificativo, piano bar e cabaret, possono applicare sulle tariffe di cui all'articolo 1 una maggiorazione di € 1,00 su tutti gli articoli indicati. Tale maggiorazione deve essere apposta in forma di postilla a fondo listino.

Art. 3

1. Gli operatori hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile ed intelligibile il Listino Prezzi di Caffetteria.
2. E' vietato esigere denaro dai clienti per l'utilizzo della toilette.

Art. 4

1. Gli altri prodotti facenti parte del Listino Generale di Caffetteria non compresi nella presente Ordinanza hanno prezzo libero che comunque deve essere riportato su apposito Listino esposto di fianco al Listino di Caffetteria e sui tavoli del locale.
2. Tale Listino dovrà riportare i prezzi di tutti i prodotti venduti all'interno del locale, distinguendone il prezzo fra servizio al banco e servizio al tavolo, ad eccezione di quei prodotti il cui prezzo viene fissato con specifica ordinanza.
3. Dovrà altresì essere specificato che i prezzi indicati sono comprensivi di servizio.
4. Al fine di dare una corretta informazione al cliente, è fatto obbligo inoltre indicare in modo chiaro e leggibile nelle diverse forme di pubblicità dei prodotti e dei servizi offerti, se gli alimenti venduti o somministrati sono precotti, congelati o surgelati e di produzione industriale.
5. Tale speciale Listino deve essere trasmesso in via telematica all'Ufficio Attività Economiche (info.uae@pa.sm) all'avvio dell'attività economica e ogniquale volta i prezzi indicati subiscano una variazione.
6. A coloro che non trasmetteranno, nei termini sopra indicati, il listino di cui al presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 7.

Art. 5

1. Il listino di cui all'articolo 4 deve fissare, qualora se ne effettui la vendita, il prezzo dell'acqua minerale in bottiglia, che sarà formulato tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - il prezzo massimo dell'acqua minerale in bottiglia da lt. 1,5 servita al banco, è fissato in € 1,60;
 - il prezzo massimo dell'acqua minerale in bottiglia da lt. 1 servita al tavolo, è fissato in € 2,60.

Art. 6

1. I locali da ballo sono esentati dall'applicazione di tali tariffe per quanto concerne la vendita dei prodotti di caffetteria compresi nell'Ordinanza.

2. Dovranno però compilare, al pari degli altri operatori, un apposito listino comprensivo dei prezzi di tutti i prodotti venduti all'interno del locale, da trasmettere all'Ufficio Attività Economiche nei modi e nei termini indicati all'articolo 4.

3. Tale listino deve essere esposto in maniera visibile ed intelligibile all'interno del locale stesso.

Art. 7

1. I contravventori sono puniti ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 ottobre 1994 n.89 e della Legge 28 Giugno 1989 n.68 con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

San Marino, 9 febbraio 2022/1721 d.F.R.

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
F.to) Elena Tonnini